

*La traiettoria del repubblicanesimo conflittualista tra storia e teoria del diritto**

Thomas Casadei

SOMMARIO: 1. *Introduzione: le risorse di una «critica immanente».* – 2. *L'identità plurale.* – 3. *L'alternativa dei diritti attivi.* – 4. *Lo Stato di diritto nelle sue connessioni.* – 5. *Realismo repubblicano: sobria proposta teorico-politica?* – 6. *I nodi dell'eguaglianza.*

1. Introduzione: le risorse di una «critica immanente»

Il repubblicanesimo, da alcuni decenni, ha guadagnato una significativa rilevanza nel dibattito intellettuale contemporaneo, investendo una pluralità di ambiti disciplinari: dalla storia del pensiero e delle dottrine politiche alla riflessione prettamente filosofico-politica, la sua riscoperta è venuta progressivamente interessando anche, più recentemente, costituzionalisti, filosofi del diritto e studiosi della storia del pensiero giuridico¹.

Negli ultimissimi anni, oltre ad una mole considerevole di articoli e saggi su riviste e ad una cospicua quantità di convegni, iniziative pubbliche ed editoriali², diverse pubblicazioni, in misure e forme differenziate, hanno ribadito la vitalità di tale complesso filone ricostruendone, da varie angolature, l'articolazione: la monumentale opera *Republicanism. A Shared European Heritage*, curata da Quentin Skinner e dal suo allievo Martin van Gelderen³, frutto di un lavoro collettivo – cui hanno contribuito studiosi di varie nazionalità – sviluppatosi attorno al progetto di comprendere, in chiave ricostruttiva e storiografica, le radici ideologiche, culturali e istituzionali della variegata tradizione repubblicana; la pubblicazione, per la cura di Maurizio Viroli, degli atti del

* Nota critica a L. Baccelli, *Critica del repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

¹ Il ritmo di produzione dei lavori che si inseriscono nel filone repubblicano è divenuto assai celere: per una bibliografia essenziale si rinvia ai due accuratissimi studi di rassegna e indagine di D.T. Rogers, *Republicanism: the Career of a Concept*, in «Journal of American History», LXXIX, 1, 1992, pp. 11-38 (di taglio critico), e di M. Geuna, *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuità concettuali*, in «Filosofia politica», XII, 1, 1998, pp. 101-132 (più simpatetico). Si può consultare anche S.R. Frey, *Republicanism: Sources, Meanings, and Usages in American History*, in «The Historical Journal», XXXV, 1992, pp. 471-485. In italiano, si vedano: il *forum Repubblicanesimo e liberalismo a confronto*, a cura di A. Ferrara e M. Rosati, in «Filosofia e Questioni pubbliche», V, 1, 2000 (con contributi, oltre che dei curatori, di L. Baccelli, S. Maffettone, F. Michelman, N. Urbinati, M. Viroli); la parte monografica, relativa al lessico politico e dedicata a “repubblica-repubblicanesimo”, di «Filosofia politica», XII, 1, 1998 (che, oltre al lavoro di Geuna, contiene scritti di G. Poma, D. Taranto, S. Testoni Binetti, V. Conti, S. Visentin, C. De Pascale); *Repubblicanesimo, neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche*, a cura di Th. Casadei e S. Mattarelli, fascicolo monografico de «Il pensiero mazziniano», LV, 3, 2000 (con contributi, tra gli altri, di Ph. Pettit, M. Rosati, Q. Skinner, S. Veca, M. Viroli, M. Walzer). In un'ottica storico-giuridica: G. Valera, *Il repubblicanesimo di area kantiana e il linguaggio giuridico-costituzionale tedesco*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXX, 1, 2000, pp. 31-70.

² Con riferimento all'Italia, molto importanti per la discussione e il collegamento con il dibattito internazionale sono state, ad esempio, le edizioni italiane delle opere di Skinner e Pettit curate da M. Geuna: Q. Skinner, *Liberty before Liberalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, trad. it., Torino, Einaudi, 2001 e Ph. Pettit, *Republicanism. A Theory of Liberty and Government*, New York, 1997, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1999.

³ *Republicanism. A Shared European Heritage*, ed. by Q. Skinner, M. van Gelderen, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

convegno *Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo*, in cui accanto a contributi di natura propriamente storico-politica si trovano scritti dalla vocazione marcatamente teorica e filosofico-pratica⁴; nel contesto italiano, il recentissimo studio di Raffaella Sau, *Il paradigma repubblicano. Saggio sul recupero di una tradizione perduta*, che delinea, in forma sintetica, i tratti peculiari di questo nuovo «paradigma», esaminando, da un lato, le origini storiche e le contaminazioni confluite nel neorepubblicanesimo, dall'altro, le categorie sulle quali i neorepubblicani fondano le loro teorie politiche⁵.

All'interno di questo quadro, degno di particolare attenzione è uno studio di Luca Baccelli⁶, il quale ha il merito, in primo luogo, di ricostruire, e al tempo stesso, di ridefinire le coordinate della discussione (incrociando in maniera dinamica i diversi piani disciplinari); in secondo luogo, di mostrare appieno gli sviluppi in ambito giuridico cui la (ri-)scoperta della tradizione repubblicana può dare corpo. Queste note, tenendo ben presenti sullo sfondo le pubblicazioni sopra citate e altri studi ormai classici, si articoleranno, sostanzialmente, attorno ai plessi concettuali e ai nodi problematici sui quali il volume di Baccelli si costruisce, in ragione di quella che può essere considerata la sua specifica funzione: l'apertura di nuovi orizzonti in cui far rientrare, attraverso l'indagine in chiave repubblicana, categorie, fenomeni e processi giuridici.

Il volume si presenta come un accurato e ben riuscito esercizio di «critica immanente», ricorrendo al lessico proprio della riflessione di Michael Walzer⁷ (che l'autore ben conosce avendovi dedicato attenzione in diverse occasioni⁸). Infatti

⁴ *Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo*, a cura di M. Viroli, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2004. Il titolo del convegno, svoltosi il 21-22 novembre 1996, era “Libertà politica e coscienza civile. Liberalismo, comunitarismo e tradizione repubblicana”, e ad esso presero parte M. Viroli, Q. Skinner, J.F. Spitz, S. Holmes, B. Barber (con relazioni di carattere più propriamente teorico-politico, per quanto saldamente radicate su uno sfondo storico), E. Guarini Fasano, R. Villari, B. Worden, J. Pocock, K. Baker, E. Biagini, M. Larizza, M. Salvadori (con relazioni impostate secondo i canoni della storia del pensiero politico). Cfr. anche nota 8.

⁵ R. Sau, *Il paradigma repubblicano. Saggio sul recupero di una tradizione perduta*, Milano, Franco Angeli, 2004. Altri studi hanno poi proposto nuove letture interpretative di autori e contesti storico-politici, assumendo come riferimento la griglia concettuale del repubblicanesimo o, comunque, confrontandosi direttamente con essa: un esempio, in tale direzione, è offerto dal pregevole studio di B. Casalini, *Nei limiti del compasso. John Locke e le origini della cultura politica e costituzionale americana*, Milano, Mimesis, 2002.

⁶ L. Baccelli, *Critica del repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 176 (d'ora in poi indicato con la sigla Cr). Ho avuto modo di articolare le considerazioni qui svolte anche attraverso la partecipazione a due momenti di discussione dell'opera avvenuti, rispettivamente, il 3 giugno 2004 a Lucca (organizzato dalla locale sezione della S.F.I. e dall'Amministrazione provinciale), con la partecipazione, oltre che dell'autore, di Pier Paolo Portinaro e di Maurizio Viroli, e il 3 dicembre 2004 al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito di una seduta, coordinata da Gianfrancesco Zanetti, dei “Seminari di teoria del diritto e filosofia pratica”, alla quale hanno preso parte, in veste di relatori, Marco Geuna e Luca Baccelli e, in veste di *discussant*, Francesco Belvisi, Domenico Felice, Giovanni Cristani, Marco Goldoni, Marina Lalatta Costerbosa, Mario Luberto, Cristina Passetti, Nicola Riva, Giorgio Scichilone, Piero Venturelli, Gianmaria Zamagni. Oltre a questi amici e colleghi, ringrazio Brunella Casalini, Marco Platania, e – in modo speciale – Sauro Mattarelli, i quali in questi anni hanno accompagnato le mie ‘incursioni’ nella variegata costellazione repubblicana e neo-repubblicana, con suggerimenti e utili consigli.

⁷ Per un'analisi di questo approccio sia consentito rinviare al mio *Il “sovversivismo dell'immanenza”*. *Diritto, morale, politica in Michael Walzer*, Firenze, Polistampa, 2005.

⁸ Si vedano, in particolare, L. Baccelli, *Esodo e tribalismo*, in «Iride», VIII, 15, 1995, pp. 440-450; Id., *Cittadinanza e appartenenza*, in *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. Zolo, Roma-Bari, Laterza, 1994, in part. pp. 138-140, 157-158. Si veda anche la recensione alla raccolta di scritti M. Walzer, *Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo*, Reggio Emilia, Diabasis, 2002, in «Iride», XVII, 3, 2004. Per quanto riguarda il volume in esame si vedano, specificamente, le pp. 42-45, 144-145.

Baccelli, da anni impegnato in un lavoro di profondo scavo e di indagine analitica sull'argomento, delimita il perimetro, invero mobile, della tradizione repubblicana, mettendone in luce – oltre ad alcuni elementi costitutivi e caratterizzanti – *soprattutto*, le differenziazioni, le molteplici interpretazioni, le tensioni e i nodi irrisolti⁹. L'ipotesi di fondo, da cui muove la complessa architettura del volume, consiste precisamente nel 'decostruire' «l'immagine standard del repubblicanesimo», come delineatasi in seguito al *revival* avviato da John Pocock, Quentin Skinner, e sviluppato, tra gli altri, da Philipp Pettit e Maurizio Viroli¹⁰. Tale operazione è condotta, in modo originale, riconsiderando la figura dell'autore eponimo del «momento machiavelliano»¹¹: il compito che ci si propone è, in altri termini, quello di 'prendere sul serio' Machiavelli e il suo repubblicanesimo. Ciò significa «portare alla luce distinzioni e contrapposizioni che attraversano gli autori repubblicani della prima modernità: differenti concezioni della politica, declinazioni diverse del valore della libertà, valutazioni opposte del rapporto tra ordine e conflitto» (*Cr*, p. XX).

Sotto questo profilo, la riflessione di Baccelli si genera dall'interno del contesto di discussione repubblicano per approdare ad esiti eccentrici rispetto ai canoni dominanti e ad alcune perspicue proposte, sia di natura filosofico-giuridica, sia di natura politico-istituzionale. Serrato è il confronto, 'corpo a corpo' – a partire dal vero e proprio nuovo paradigma interpretativo offerto da Pocock (che può essere considerato come «la scoperta, o la riscoperta di un intero continente teorico»: *Cr*, p. 3) – con le «attualizzazioni» del repubblicanesimo, con i molteplici tentativi rivolti a 'utilizzare' i risultati dell'operazione storiografica avviata da Pocock e i concetti del linguaggio politico repubblicano nella teoria giuridica e politica. Da comunitaristi come Charles Taylor e Michael Sandel¹², a giuristi americani come Cass Sunstein e Frank Michelman, i quali hanno ripreso il repertorio concettuale della tradizione repubblicana per affrontare alcuni problemi di teoria costituzionale¹³, ad altri importanti autori come

⁹ Condotta con questo 'taglio' interpretativo era già il lavoro, per molti versi pionieristico, di M. Geuna, *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti*, cit.

¹⁰ Entrambi sono attualmente docenti presso il Department of Politics all'Università di Princeton. Viroli ha avuto un ruolo decisivo di tramite culturale tra la discussione storiografica e quella teorico-politica, e fra l'ambiente di lingua inglese e la cultura italiana. L'iniziale diffusione della conoscenza dei temi repubblicani è stata favorita dal programma di ricerca, coordinato da Viroli, della Fondazione Agnelli di Torino, strutturato in più iniziative: i seminari "Repubblicanesimo e religione", 1-2 dicembre 1995, e "L'etica repubblicana", 15 gennaio 1996; una conferenza di M. Walzer e due convegni nel Palazzo pubblico di Siena (con la partecipazione, tra gli altri, di N. Rubinstein e Q. Skinner), e soprattutto il convegno "Libertà politica e coscienza civile. Liberalismo, comunitarismo e tradizione repubblicana", 21-22 novembre 1996, di cui solo recentemente sono stati pubblicati gli atti: *Libertà politica e virtù civile*, cit. (per un quadro d'analisi complessiva, cfr. L. Baccelli, *Non possiamo non dirci repubblicani?*, in «Iride», X, 22, 1997, pp. 545-560).

¹¹ J.G.A. Pocock, *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton, Princeton University Press, 1975, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1980.

¹² Per un'accurata analisi del repubblicanesimo di Taylor si veda P. Costa, *Verso un'ontologia dell'umano. Antropologia filosofica e filosofia politica in Charles Taylor*, Milano, Unicopli, 2001, in part. cap. IV, ove si tratteggia il «repubblicanesimo espressivista» del filosofo, affine per molti versi, come sottolinea Costa, alla concezione del *public realm* di Hannah Arendt.

¹³ Cfr. l'intero numero della rivista «Yale Law Journal», XCVII, 8, 1988 dedicato a "The Republican Civic Tradition" che contiene i due fondamentali saggi di C. Sunstein, *Beyond the Republican Revival*, pp. 1539-1590, e di F. Michelman, *Law's Republic*, pp. 1493-1538 (e le risposte di vari altri studiosi, tra i quali R. A. Epstein, *Modern Republicanism – Or the flight from Substance*, pp. 1633-1650, e H.J. Powell, *Reviving Republicanism*, pp. 1703-1712). Per una panoramica d'insieme si veda M. Goldoni, *Repubblicanesimo liberale e costituzionalismo negli Stati Uniti*, in *Repubblicanesimo, neorepubblicanesimo*, cit., pp. 154-162. Cfr., inoltre, L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti. Paradossi dell'universalismo e poteri degli individui*, Roma, Carocci, 1999, pp. 162-169. La prospettiva

Walzer e Habermas alla ricerca di una ‘terza via’ tra comunitarismo e liberalismo¹⁴, diverse sono state le proposte, le modalità di recupero, ma anche le forme di confronto critico con la tradizione repubblicana, sempre a partire dall’interpretazione pocockiana, che la legge come «un’elaborazione protomoderna dell’aristotelismo» (*Cr*, p. 14).

Il merito di aver introdotto rilevanti distinzioni concettuali, e dunque di aver sottoposto il repubblicanesimo alla pressione di differenziazioni e tensioni, rileva Baccelli, spetta innanzitutto a Skinner, il quale, soprattutto nelle sue opere recenti¹⁵, ha messo a fuoco come nella tradizione politica repubblicana della prima modernità, all’interno di una comune matrice linguistica, si possano individuare significative articolazioni teoriche, schematizzabili mediante una serie di opposizioni: aristotelici *versus* neoromani, politica/fine *versus* politica/strumento, libertà positiva *versus* libertà dal dominio, concordia *versus* conflitto (*Cr*, p. 16).

Attraverso una lente prospettiva che muove l’analisi dagli elementi di frattura e discontinuità, vengono messe a fuoco, in particolare, le prospettive ‘neorepubblicane’ – come quelle di Pettit e di Viroli – che, utilizzando i risultati della ricerca di Skinner in ambito propriamente filosofico-politico, hanno cercato di costruire teorie normative sistematiche e originali¹⁶: alla luce della teoria della *liberty as non domination* («libertà come non-dominio»), il primo ha proposto una complessiva teoria repubblicana dello Stato e del governo¹⁷, mentre il secondo ha sviluppato una rivalutazione dei concetti di ‘patria’ e di ‘patriottismo’, tentando una distinzione assiologica di questi da quelli di

repubblicana di Michelman è pienamente restituita dalla raccolta di scritti *La repubblica dei diritti*, a cura di L. Baccelli, in corso di traduzione presso la casa editrice Diabasis.

¹⁴ Cfr. *Cr*, pp. 13-14. Sulla concezione del repubblicanesimo di Walzer mi permetto di rinviare a Th. Casadei, *Virtù civiche e federalismo nel «socialismo pluriassociativo» di Michael Walzer*, in «Il pensiero mazziniano», XLIX, 4, 1999, pp. 38-49, e all’intervista dello stesso Walzer, a mia cura, *Limiti del repubblicanesimo*, in *Repubblicanesimo, neorepubblicanesimo*, cit., pp. 123-127. Walzer intende il repubblicanesimo come prospettiva aristotelica e soprattutto rousseauiana, in cui la cittadinanza si esprime attraverso una partecipazione politica costante e diretta alla vita pubblica, per questo non più pensabile nelle odierne società liberali e pluraliste (cfr., a questo riguardo, anche *The Idea of Civil Society*, in «Dissent», XXXIX, 2, 1991, pp. 293-304, trad. it. *L’idea di società civile*, in *Il filo della politica*, cit., pp. 71-95). Del tutto fuori bersaglio è, pertanto, l’osservazione di Bassani secondo cui Rousseau sarebbe uno dei «pensatori preferiti» da Walzer, allo stesso modo che da Taylor e MacIntyre (L. Bassani, *Il repubblicanesimo: “nuova tradizione” tra storiografia e ideologia*, in «Il politico», LXVIII, 3, 2004, pp. 435-466, p. 459).

¹⁵ Q. Skinner, *Liberty before Liberalism*, cit. Si vedano anche le interviste *Conseguire la libertà, promuovere l’eguaglianza*, a cura di Th. Casadei, in *Repubblicanesimo, neorepubblicanesimo*, cit., pp. 121-122, e *La libertà politica e il mestiere dello storico*, a cura di G. Scichilone, in «Teoria politica», XIX, 1, 2003, pp. 177-191.

¹⁶ Per una valutazione radicalmente critica del repubblicanesimo, che assume come punto di riferimento privilegiato gli studi sul momento fondativo della repubblica americana per poi passare alla messa sotto attacco delle più recenti attualizzazioni si veda, L.M. Bassani, *Il repubblicanesimo*, cit., che si segnala per la fin troppo eccessiva carica polemica. Più equilibrate le osservazioni critiche di Pier Paolo Portinaro, il quale si sofferma sul «ritorno del repubblicanesimo», e sui tratti della sua critica al liberalismo in *Profilo del liberalismo*, in B. Constant, *La libertà degli antichi e la libertà dei moderni*, a cura di G. Paoletti, Torino, Einaudi, 2001, in part. pp. 154-158.

¹⁷ Ph. Pettit, *Republicanism*, cit. Sulla nozione di libertà come «non-dominio» si vedano – oltre al saggio introduttivo di Geuna, *Alla ricerca della libertà repubblicana* (pp. V-XXVII) – con particolare riguardo al contesto italiano: P.P. Portinaro, *Il repubblicanesimo dei Commonwealthmen*, in «Teoria politica», XVI, 3, 2000, pp. 199-202; C. Altini, *Repubblicanesimo. Note in margine a «Una teoria della libertà e del buon governo»*, in «Filosofia politica», XV, 2, 2001, pp. 277-288; I. Carter, *Una critica della libertà come non-dominio*, in «Filosofia e Questioni pubbliche», VI, 2, 2001, pp. 203-210; B. Casalini, *La costituzione della libertà repubblicana*, in «Iride», XIV, 33, 2001, pp. 427-433, R. Sau, «*Libertas verbum legis*». *La legge e il dominio nella concezione repubblicana della libertà*, in «Teoria politica», XVII, 3, 2001, pp. 81-100. Di Altini si può vedere anche *Libertad republicana y filosofia política*, in «Res publica», V, 9-10, 2002, pp. 171-187.

‘nazione’ e ‘nazionalismo’¹⁸. Entrambi prefigurano una concezione assai *inclusiva* del repubblicanesimo: per Pettit, che non si occupa delle differenziazioni interne del repubblicanesimo (inteso, anzi, «come un’unica tradizione»¹⁹), l’ideale della libertà come non-dominio soddisferebbe sia i comunitaristi che i liberali e potrebbe permettere di declinare, e conciliare, le istanze espresse dai movimenti ambientalisti, socialisti, femministi e multiculturalisti²⁰; dal canto suo Viroli, nella ricostruzione della tradizione repubblicana²¹, colloca quasi tutti i grandi pensatori politici fra i repubblicani (pur riconoscendo che sulla posizione di Locke, Montesquieu, Adam Smith, Kant, sussistono ancora dispute)²², mentre sul piano della teoria politica considera l’idea della libertà repubblicana comprensiva (e comunque, nel complesso, più efficace) dello slancio emancipativo sia della prospettiva liberale sia della prospettiva socialista²³.

La critica del repubblicanesimo – o meglio sarebbe dire, in questo caso, del neorepubblicanesimo – si genera a partire dall’insufficiente considerazione di quella che Baccelli ritiene la fondamentale «linea di frattura» che differenzia, all’interno della costellazione repubblicana, gli autori repubblicani conflittualisti da quelli anticonflittualisti (cfr. *Cr*, p. 22). È l’analisi del «nodo del conflitto» uno dei contributi più importanti (di una parte) del repubblicanesimo al pensiero politico moderno: a partire da questo aspetto si staglia tutta la carica innovativa di Machiavelli. Il Segretario fiorentino, per primo, ha elaborato l’idea che «in determinate condizioni il conflitto politico non solo non porta la repubblica alla dissoluzione, ma, in quanto costituisce la via di accesso del ‘popolo’ alla politica, produce l’innovazione istituzionale, sviluppa la libertà civile, incrementa la potenza collettiva del corpo politico» (*Cr*, p. XX). Machiavelli ha utilizzato un concetto – quello di ‘umori’ – ricco e polisemico, che allude ad una pluralità di livelli del conflitto: con riferimento ai gruppi sociali, alle loro passioni, agli interessi e ai valori che li motivano. Entro la sua *fenomenologia del conflitto*, fertile e articolata, il conflitto non è solo un problema, ma anche una risorsa²⁴ (*Cr*, p. 30). La teoria machiavelliana diviene così il «catalizzatore interpretativo» (*Cr*, p. 20) per mostrare come taluni concetti e alcune intuizioni del repubblicanesimo possano essere ripresi, sviluppati e fatti reagire con rilevanti temi teorico-politici, filosofico-giuridici, istituzionali: quello dell’*identità collettiva* e del *rapporto tra appartenenza e cittadinanza*, quello dei *diritti soggettivi*, quello dello *Stato di diritto* (che rimanda al

¹⁸ M. Viroli, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1995 (dello stesso anno è l’ediz. inglese).

¹⁹ Ph. Pettit, *Il repubblicanesimo*, cit., p. 20.

²⁰ Ivi, pp. 151, 162. Si vedano in proposito le osservazioni critiche in *Cr*, pp. 104-105.

²¹ Espresa in maniera paradigmatica nel volumetto *Repubblicanesimo*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

²² Una diretta critica a questo approccio sferra Bassani che rileva come «il repubblicanesimo di declinazione viroliana sia “inclusivo” fino all’eccesso», addirittura a tal punto da mostrare «atteggiamenti di autentico “imperialismo culturale”» (L. Bassani, *Il repubblicanesimo*, cit., p. 445, n. 30).

²³ M. Viroli, *Libertà liberale, libertà socialista, libertà repubblicana*, in *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà*, a cura di Th. Casadei, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 185-201.

²⁴ Su questo aspetto aveva già posto l’attenzione, due decenni orsono, la lettura interpretativa di Roberto Esposito, *Ordine e conflitto in Machiavelli e Hobbes*, in Id., *Ordine e conflitto. Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento italiano*, Napoli, Liguori, 1984, pp. 179-220. Sul conflitto come elemento caratterizzante di un paradigma machiavelliano all’interno del repubblicanesimo, cui si oppone un paradigma antimachiavelliano, ha insistito Geuna nei suoi lavori su Adam Ferguson («the most Machiavellian of the Scottish thinkers»: G.E. Davie, *The Scottish Enlightenment*, London, The Historical Association, 1981, p. 27): si veda, in particolare, *Il linguaggio del repubblicanesimo di Adam Ferguson*, in *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa*, a cura di E. Pii, Firenze, Olschki, 1992, p. 153. Sia consentito rinviare, a questo proposito, anche a Th. Casadei, *I volti del potere: dimensioni del ‘politico’ in Machiavelli*, in *Il Rinascimento oggi*, a cura di D. Monda, G. Greco, Milano, Idealibri, 2003, pp. 201-225.

nesso tra principio della *rule of law* e principio della sovranità popolare). È su questi terreni che possono testarsi le risorse offerte da una critica immanente della tradizione repubblicana.

2. L'identità plurale

A proposito della questione dell'*identità*, al centro di un rinnovato interesse a partire dai primi anni Novanta del Novecento fino alle recenti discussioni in merito al nuovo scenario dell'Europa unita²⁵, Baccelli segnala l'esigenza di andare al di là della filosofia politica normativa in senso stretto, caratterizzata dalla diatriba, ormai consunta e sterile (e per molti versi fuorviante), tra liberali e comunitaristi, e di ricomprendere all'interno dell'analisi il dibattito sul concetto di *cittadinanza* (le differenti teorie richiamate sono quelle di Thomas H. Marshall²⁶, le più recenti proposte di Luigi Ferrajoli, quelle dei teorici del cosmopolitismo come David Held, quelle di Jürgen Habermas²⁷). Sotto questo profilo, il repertorio concettuale della tradizione repubblicana è stato ampiamente accolto dai comunitaristi, che hanno visto nella «filosofia pubblica repubblicana»²⁸ una risposta alla questione specifica ai dilemmi dell'appartenenza e dell'integrazione collettiva e, dunque, in primo luogo, il possibile rilancio di una idea forte della solidarietà²⁹ – in contrapposizione ad un liberalismo economicistico e individualistico, ridotto a liberismo, e, in secondo luogo, una possibile risposta all'insicurezza della globalizzazione come «età del rischio»³⁰. Il repubblicanesimo può,

²⁵ Si vedano, a questo proposito, gli studi coordinati da Furio Cerutti: *Identità e politica*, Laterza, Roma-Bari, 1996; con E. Rudolph, *A Soul of Europe*, 2 voll., Leuven, Peeters, 2001. Sul tema dell'identità europea possono consultarsi, tra gli altri, C. Malandrino (a cura di), *Un popolo per l'Europa Unita. Fra dibattito storico e nuove prospettive teoriche e politiche*, Firenze, Olschki, 2004; M. Telò, *L'Europa potenza civile*, Roma-Bari, Laterza, 2004; B. De Giovanni, *Europa*, Bologna, Il Mulino, 2005. Cfr., anche, *Interviste sull'Europa. Integrazione e identità nella globalizzazione*, a cura di A. Loretoni, Roma, Carocci, 2001; H. Mikkeli, *Europa. Storia di un'idea e di un'identità* (1998), Bologna, Il Mulino, 2002; B. Consarelli, *Pensiero politico moderno e identità europea*, Padova, CEDAM, 2003.

²⁶ Th. Marshall, *Citizenship and Social Class*, in Id., *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge, Cambridge University Press, 1950. Sulla centralità della teoria di Marshall si veda il saggio introduttivo di S. Mezzadra alla nuova edizione italiana del lavoro del sociologo inglese: Roma-Bari, Laterza, 2003. Cfr. *La cittadinanza*, cit., e *Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall*, ed. by M. Bulmer, A.M. Rees, London, UCL Press, 1996. Per un'analisi dell'evoluzione storica della nozione di cittadinanza si veda la monumentale opera di P. Costa, «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001.

²⁷ Cr, pp. 45-48. Si vedano: L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in *La cittadinanza*, cit., in part. p. 288 (cfr. L. Ferrajoli et al., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza, 2001); D. Held, *Democracy and the Global Order*, Cambridge, Polity Press, 1995, trad. it. *Democrazia e ordine globale* Trieste, Asterios, 1999; J. Habermas, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Surkhamp, Frankfurt a.M., 1992, trad. it. *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, Guerini e Associati, 1996.

²⁸ L'espressione è di Portinaro che l'ha utilizzata nel suo *Realismo politico*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. ---. Una completa fusione tra comunitarismo e repubblicanesimo è attuata in A. Oldfield, *Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World*, London, Routledge, 1990.

²⁹ Per una sintetica ed efficace panoramica si veda P.P. Portinaro, *Urbanizzazione della provincia comunitaria? Solidarietà e bene comune*, in «Teoria politica», XVII, 3, 2001, pp. 101-109. Tra gli studi recenti in tema: K. Bayertz, M. Baummann, *L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà* (1998), a cura di P.P. Portinaro, Torino, Comunità, 2002; R. Zoll, *La solidarietà. Eguaglianza e differenza* (2000), Bologna, Il Mulino, 2003.

³⁰ Un'analoga analisi è sviluppata da Z. Bauman, *In Search of Politics*, Cambridge, Polity Press, 1999, trad. it. *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli, 2000, in part. pp. 163-172; cfr. Id., *Voglia di comunità* (2001),

così, configurarsi come il «surrogato nobile delle ideologie in crisi» (liberalismo, socialismo, ecc.) e, d'altra parte, congiungersi con una sorta di suo «gemello» di destra: il populismo, con cui – ad avviso di taluni interpreti – condivide alcune strutturali affinità³¹.

Tale modalità di 'recupero' e 'rilancio', condotta entro un'orbita tendenzialmente armonicista e a-conflittuale, sfocia però inevitabilmente in una «fallacia dell'appartenenza» e dell'obbligo morale e politico, come mostrano puntualmente Baccelli e anche Benjamin Barber. Il recupero in chiave comunitarista del repubblicanesimo prelude ad una nozione di integrazione sociale che, a sua volta, comporta un «sovraccarico etico sugli individui» (Cr, p. 42, cfr. pp. 6-10). Alla solidarietà viene attribuito un peculiare valore che presuppone – sostiene, per esempio, Taylor – «la sensazione di un bene comune immediatamente condiviso», un'interpretazione del legame sociale nel senso della *philia* aristotelica³². Il comprendersi come membri di una specifica comunità familiare, cittadina, nazionale e come eredi di una determinata vicenda storica – lo ha emblematicamente argomentato Sandel – impone obblighi di solidarietà, doveri religiosi, insomma degli *obblighi di appartenenza*, che non ammettono uscite, critiche, o dissensi (pena lo sfaldarsi della comunità/repubblica). La solidarietà, sotto questo profilo, può comportare rigida gerarchia, conformismo, esclusivismo, e i cittadini che identificano la loro appartenenza sociale con il particolarismo di una *Gemeinschaft* («comunità») campanilistica possono non essere molto democratici ed anzi arrivare a definire la cittadinanza in termini di esclusività, rispetto ad anonimi «altri» o «terzi» la cui estraneità aiuta a definire la comunità escludente (e pertanto esclusiva)³³.

Ma il repubblicanesimo è stato utilizzato da altri autori, come per esempio Ronald Dworkin, il quale ha proposto una nozione di comunità politica coerente con una forma di *liberal civic republicanism*³⁴, o Habermas con la sua idea del «patriottismo costituzionale»³⁵ (Cr, p. 49). Siffatte posizioni, rileva Baccelli, insistono opportunamente sulla dimensione 'politica' e giuridica della cittadinanza, ma rischiano di semplificarne eccessivamente i contorni, enfatizzando in via esclusiva un indistinto riferimento ai valori universalistici, alle procedure e ai diritti fondamentali, trascurando

Roma-Bari, Laterza, 2003. Un percorso interessante svolge pure A. Touraine, *Comment sortir du libéralisme?*, Paris, Fayard, 1999. Sul comunitarismo si vedano i recenti studi di V. Pazè, *Il concetto di comunità nella filosofia politica contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2002, e Ead., *Comunitarismo*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

³¹ Queste espressioni sono state utilizzate da Portinaro nel corso della sua relazione in occasione della presentazione del libro di Baccelli a Lucca ed hanno suscitato la serrata replica critica, su basi rigorosamente machiavelliane, da parte di Violi. Per una recente trattazione della categoria del *Populismo* si veda il fascicolo monografico di «Filosofia politica», XVII, 3, 2004. Va osservato che Pettit stesso definisce 'populistiche' le visioni repubblicane di derivazione aristotelica centrate sull'impegnativo ideale di virtù civica: *Il repubblicanesimo*, cit., pp. 16-17.

³² Su questa specifica connessione tra comunitarismo-repubblicanesimo-aristotelismo ha insistito Gf. Zanetti, *Amicizia, felicità, diritto. Due argomenti sul perfezionismo giuridico*, Roma, Carocci, 1998, in part. pp. 69, 88-89, e Id., *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, Milano, Giuffrè, 2001, *passim*.

³³ Cfr. B. Barber, «Moderno repubblicanesimo»? *La promessa della società civile*, in *Libertà politica e virtù civile*, cit., p. 271.

³⁴ Per una trattazione della prospettiva liberal-repubblicana di Dworkin si rinvia a L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti*, cit., pp. 116-125. Si vedano, inoltre, A. Schiavello, *Diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 61 ss.; e, da ultimo, D. Melidoro, *Etica e politica nel liberalismo egualitario di Ronald Dworkin*, in «Filosofia e questioni pubbliche», 8, 2003, pp. 215-250.

³⁵ J. Habermas, *Die nachholende Revolution*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1990, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1990, p. 216. Per una panoramica della discussione sul patriottismo costituzionale, avviata da Dolf Sternberger, si veda, tra gli altri, G. Gozzi, *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto allo Stato costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 225-232.

altri aspetti – costitutivi del ‘politico’ – come gli interessi, la capacità di cogliere gli eventi e di ‘leggere le situazioni’, aspetti legati alle *passioni* dell’agire politico³⁶. È allora dalle fonti protomoderni del repubblicanesimo, anche in questo caso a partire da Machiavelli, «che si può ricercare un modello di appartenenza alla comunità politica che permetta di evitare la Scilla dell’universalismo e la Cariddi del comunitarismo» (forse sarebbe opportuno specificare, intrinsecamente ‘etnico’, considerando le potenzialità e le istanze partecipative delle forme più ‘miti’ di comunitarismo). Un certo repubblicanesimo, in quest’ottica, consente di enfatizzare il sentimento di appartenenza a istituzioni, forme associative e comunicative, anziché a comunità organiche o etnico-culturali: «L’appartenenza non è il risultato di una eredità, una prerogativa dello *jus sanguinis*. Non è neppure l’esito della spontanea identificazione ‘costitutiva’ dei cittadini con le finalità della comunità politica». Essa – e qui l’esito teorico-normativo è evidente oltre che denso di implicazioni pratico-politiche – si articola in una *pluralità* di dimensioni, culturali, etniche, associative, religiose e prevede vari livelli di identità politica: da quello vicinale, di quartiere e di villaggio al territorio, alla regione, fino a possibili identità sovranazionali.

Entro tale orizzonte emerge una valutazione positiva di alcune forme del conflitto politico, nella linea inaugurata da Machiavelli nei *Discorsi*, ripresa da Georg Simmel³⁷ e recentemente sviluppata da Alessandro Pizzorno³⁸: «date certe condizioni, la conflittualità sviluppa la pluralità e la complessità dell’appartenenza contemporanea, ma produce anche effetti di coesione, attraverso una sorta di *feedback*» (*Cr*, pp. 52-53)³⁹. È così possibile pensare ad una «sobria affermazione dell’identità nazionale in quanto identità democratica: la cittadinanza politica rinvia alla tradizione storica non per individuare improbabili destini collettivi, ma per valorizzare quegli eventi, di alto valore simbolico, e al limite quei miti collettivi di fondazione, che qualificano quella specifica comunità politica come democratica» (*Cr*, p. 54). Esplicito a questo riguardo è il riferimento, per il nostro paese, alla Resistenza: e, a tal proposito, la prospettiva è sapientemente aperta alla dimensione prettamente storico-politica e al nesso tra tradizione repubblicana e identità italiana, alla sua genesi storica e ai suoi attuali nodi⁴⁰.

³⁶ Sul fatto che oltre alla deliberazione la politica si struttura in base a molti altri elementi ha posto l’accento, tra gli altri, M. Walzer in *Ragione e passione*, Milano, Feltrinelli, 2002. La capacità di leggere le situazioni è paragonabile, d’altra parte, alla ‘buona vista’ che un buon critico sociale deve possedere se intende incidere sulla prassi politica: M. Walzer, *Teoria sociale e critica sociale*, in Id., *Il filo della politica*, cit., p. 66.

³⁷ Cfr. F. Belvisi, *Identità, minoranze, immigrazione: come è possibile l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-giuridiche*, in Lamerica. Ideologie e realtà dell’immigrazione, a cura di C. Moffa, Roma, Aracne, 2003, in part. pp. 82-88. Sulla valenza ‘integrativa’ del conflitto così come delineata da Simmel restano fondamentali le riflessioni del sociologo e socialista democratico americano Lewis A. Coser, il quale delinea le «funzioni integrative di un comportamento conflittualistico» (*Le funzioni del conflitto sociale* [1956], Milano, Feltrinelli, cap. 7). Sulla questione si veda anche S. Chignola, *Simmel e la teoria dei conflitti*, consultabile al sito www.sifp.it/cantiere.php.

³⁸ A. Pizzorno, *Come pensare il conflitto*, in Id., *Le radici della politica assoluta*, Milano, Feltrinelli, 1993, pp. 193-194.

³⁹ Su questo aspetto si vedano anche le riflessioni sviluppate nei lavori, a cavallo tra filosofia morale e filosofia del diritto, di J. Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford, Clarendon, 1986; Id., *Value, Respect, and Attachment*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2001, trad. it., a cura di F. Belvisi, Reggio Emilia, Diabasis, 2003. Sul punto cfr. Gf. Zanetti, *Influenze aristoteliche nel dibattito contemporaneo: Joseph Raz e i valori “condivisi”*, in Id., *Ragion pratica e diritto*, cit., pp. 247-264.

⁴⁰ Cfr. pp. 55-66. Su questa traiettoria, che verte appunto sul problematico nesso tra identità italiana e storia patria, si vedano: M. Rosati, *Il patriottismo italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000, e M.L. Salvadori, *La tradizione repubblicana nell’Italia dell’Ottocento e del Novecento*, in *Libertà politica e virtù civile*, cit., pp. 227-247.

3. *L'alternativa dei diritti attivi*

Una concezione 'repubblicana' dell'appartenenza e dell'identità esprime il *conflittualismo*, il senso di identità collettiva 'politica' finalizzata a tutelare gli individui dal «dominio». Dunque, più che – come sostengono gli 'universalisti', Luigi Ferrajoli per esempio – abbandonare la nozione di cittadinanza come un relitto pre-moderno, secondo Baccelli, si dovrebbero valorizzare quegli aspetti che la connotano come rivendicazione dei propri diritti e come assunzione delle proprie responsabilità (entro una peculiare aura attivistica).

Proprio attraverso le categorie del conflitto e della mobilitazione può essere affrontata la questione dei *diritti soggettivi*. Riprendendo alcune argomentazioni messe a punto e già ampiamente sviluppate in studi precedenti⁴¹, Baccelli prende posizione nell'intenso dibattito odierno in materia di «fondazione» dei diritti⁴². Anche a questo riguardo, la sua riflessione si presenta come una critica immanente al repubblicanesimo nella sua versione *standard*. Le concezioni comunitaristiche (che utilizzano il linguaggio repubblicano come rinnovata forma di aristotelismo) e neorepubblicane si inseriscono nel solco della critica all'universalismo, ma enfatizzando concetti-chiave come 'virtù', 'bene comune', 'doveri', rischiano di perdere la «sporgenza normativa» dei diritti: l'abbandono di questo potente «idioma» priverebbe di un prezioso lascito del discorso giuridico moderno, «che si è rivelato estremamente duttile per l'espressione di valori, interessi, rivendicazioni, e per elaborare tecniche giuridiche finalizzate alla difesa degli individui dai poteri pubblici e dai domini privati» (*Cr*, p. XX). Si tratta dunque, da un lato, di mettere a fuoco i «paradossi» (e i «doni avvelenati») dell'universalismo dei diritti – e l'autore si serve qui del dibattito sugli *Asian Values*⁴³ e della giustificazione della guerra in nome dei 'diritti umani'⁴⁴ – e, dall'altro, di rilevare l'origine «particolaristica» del linguaggio dei diritti, senza disperderne la valenza e la carica emancipativa. Attraverso una cruciale distinzione, si può tentare di salvaguardare

⁴¹ L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti*, cit., capp. I e II; Id., *Diritti senza fondamento*, in L. Ferrajoli et al., *Diritti fondamentali*, cit., pp. 201-216; Id., *Diritti fondamentali: i rischi dell'universalismo*, in T. Mazzarese (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 117-145.

⁴² Per una panoramica degli argomenti e delle posizioni in campo si veda L. Ferrajoli et al., *Diritti fondamentali*, cit. Si veda anche T. Mazzarese, *Diritti fondamentali fra particolarismo e riaffermazione dell'universalismo*, in «Ragion pratica», 17, 2001, pp. 205-213, che fa ruotare il suo ragionamento attorno alle tesi sviluppate da Baccelli ne *Il particolarismo dei diritti*.

⁴³ Il dibattito, come osserva puntualmente, Baccelli «è emerso in occasione della Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993»: cfr. A. Sen, *Human Rights and Asian Values*, in Morgenthau Memorial Lecture, 1997, trad. it. in Id., *Laicismo indiano*, Milano, Feltrinelli, 1998, pp. 147-148; J.R. Bauer, D.A. Bell, (a cura di), *The East Asian Challenge for Human Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. Si veda, al riguardo, lo studio di F. Monceri, *Altre globalizzazioni: universalismo liberal e valori asiatici*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2002.

⁴⁴ Obiettivi polemici sono qui le posizioni assunte, per esempio, da M. Walzer e J. Habermas in occasione della guerra in Kosovo (cfr. AA.VV., *L'ultima crociata? Ragioni e torti di una guerra giusta*, Roma, I libri di Reset, 1999) e, da ultimo, da M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 42-48 (cfr. L. Baccelli, *Il fondamentalismo pragmatico: Michael Ignatieff e i diritti umani*, in «Novecento», 8-9, 2003, e in "Jura Gentium. Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale": <http://dex1.tsd.unifi.it/juragentium/it/index.htm>). Su questi aspetti si vedano le critiche sviluppate da Danilo Zolo diversi lavori che hanno influenzato la stessa riflessione di Baccelli: *I signori della pace. Una critica al globalismo giuridico*, Roma, Carocci, 1998; Id., *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Torino, Einaudi, 2000; *La riproposizione moderna della dottrina del "bellum justum": Kelsen, Walzer, Bobbio*, in A. Calore (a cura di), «Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico», Milano, Giuffrè, 2002, pp. 135-149. Per una disamina critica sulle possibilità di una guerra 'etica' in difesa dei diritti umani si veda il fascicolo monografico di «Ragion pratica», VII, 13, 1999.

la duttilità del linguaggio dei diritti, e rivendicando l'universalismo *dei titolari*, congedandosi da quello *dei fondamenti*, aprirsi al confronto interculturale (qui il richiamo è alla «franchezza etnocentrica» di Rorty⁴⁵: *Cr*, pp. 74-76). È in questa prospettiva che la tradizione repubblicana ha qualcosa da offrire, testimoniando come «i diritti sono emersi 'dal basso', sono nati da richieste di riconoscimento, rivendicazioni, lotte sociali» (ivi).

Si delinea, pertanto, un approccio che, riproponendo il nesso fra «conflittualismo 'machiavelliano' e linguaggio dei diritti sviluppato da pensatori come Algernon Sidney, Baruch Spinoza e Adam Ferguson»⁴⁶ (*Cr*, p. XXI; p. 80), esalta una concezione dei «diritti attivi». Essa si caratterizza in maniera originale nel dibattito contemporaneo, come mostrano le teorizzazioni di Sunstein e Michelman⁴⁷, i quali hanno tentato di ridefinire i diritti soggettivi in connessione con le idee di *rule of law* e di sovranità popolare. La centralità del conflitto è decisiva e favorisce una proposta teorica cogente: la rielaborazione filosofico-giuridica della tradizione repubblicana, pur contribuendo alla critica dell'universalismo, non suggerisce una rinuncia al linguaggio dei diritti per un'etica dei doveri e neppure l'idea di un'assoluta subordinazione dei diritti soggettivi al principio dell'autogoverno. La nozione attivistica dei diritti come espressione del *claiming*⁴⁸ e l'idea di una genesi conflittuale degli stessi si incontra con la tesi di Norberto Bobbio, per cui il linguaggio dei diritti esprime la moderna prospettiva *ex parte populi*, lo sguardo 'dal basso' ai fenomeni politici, le ragioni della libertà contro quelle del dominio (*Cr*, p. 81).

Nella prospettiva conflittualista di Baccelli, il repubblicanesimo, dunque, non implica un congedo dal linguaggio dei diritti, ma offre comunque argomenti per una critica della nozione dworkiniana dei diritti come *trumps* e delle nozioni nozickiane e *libertarians* in genere, nonché per articolare una prospettiva *alternativa* in materia di teoria dei diritti: «piuttosto che creare una sorta di fascia di protezione degli individui assolutamente inattaccabile dalle interferenze del potere sociale, quali che siano i suoi scopi, l'esercizio (attivo) dei diritti ha la funzione di costringere i poteri dello Stato ad agire nell'ambito della struttura costituzionale, rispettando il *rule of law* e rendendo

⁴⁵ Un atteggiamento simpatetico nei confronti della prospettiva di Rorty era presente già in *Particolarismo dei diritti*, cit., pp. 153-154. Sulla prospettiva rortyana, in tale contesto di discussione, si possono vedere: N. Urbinati, *Il liberalismo etnocentrico di Richard Rorty*, in «Rivista di filosofia», LXXXIII, 3, 1991, pp. 399-425; e A. Besussi, *Giustizia e comunità. Saggio sulla filosofia politica contemporanea*, Napoli, Liguori, 1996, pp. 145-151.

⁴⁶ Cfr., a questo proposito, gli studi di Geuna su Ferguson: *Aspetti della critica al contrattualismo di Adam Ferguson*, in *Passioni, interessi, convenzioni. Discussioni settecentesche su virtù e civiltà*, a cura di M. Geuna e M.L. Pesante, Milano, Franco Angeli, 1992, pp. 129-180; *Il linguaggio del repubblicanesimo di Adam Ferguson*, cit.; *Republicanism and Commercial society in the Scottish Enlightenment: The Case of Adam Ferguson*, in *Republicanism. A Shared European Heritage*, cit., vol. II, pp. 177-195; *La tradizione repubblicana e l'illuminismo scozzese*, in *Filosofia, scienza e politica nel Settecento britannico*, a cura di L. Turco, Padova, Il Poligrafo, 2003, pp. 73-84.

⁴⁷ Di Sunstein si vedano: *Interest Groups in American Public Law*, in «Stanford Law Review», XXIX, 1985, pp. ---; *Beyond the Republican Revival*, cit.; e, da ultimo, *Republic.com*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2001, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2003. Su Sunstein si veda C. Valentini, *Diritti sociali e repubblicanesimo negli Stati Uniti. L'analisi di Cass R. Sunstein*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXIII, 1, 2003, pp. 175-196.

⁴⁸ Con Joel Feinberg, l'uso caratteristico dei diritti è «l'essere pretesi [*claimed*], richiesti, affermati, rivendicati» e soprattutto «è l'atto del rivendicare [*claiming*] che conferisce ai diritti il loro specifico significato morale. [...] Avere diritti ci rende capaci di 'alzarci in piedi da uomini', di guardare gli altri negli occhi» (J. Feinberg, *The Nature and Value of Rights*, in Id., *Rights, Justice, and the Bonds of Liberty. Essays in Social Philosophy*, Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 151). Cfr. anche J. Feinberg, *Diritti giuridici*, in Id., *Filosofia sociale*, Milano, Il Saggiatore, 1996.

possibile un bilanciamento tra i principi e gli scopi sociali» (*Cr*, p. 82)⁴⁹. Si può generare così una dialettica fra l'attivismo degli individui (e dei gruppi) che rivendicano i propri diritti e il quadro istituzionale (in evoluzione). Una dialettica che ovviamente – questa la conseguenza sul piano filosofico-politico – non può collocarsi nello spazio vuoto di un atomismo in cui gli individui 'hanno' dei diritti in quanto esseri umani (secondo una logica di riduzione dei diritti a mera proprietà). In tal senso la logica dei diritti, anziché essere indebolita, può assumere maggior forza: se i diritti vengono concepiti come l'espressione di pratiche sociali, anziché come una 'proprietà' degli individui, «diviene molto più difficile legittimarne l'alienazione e il trasferimento» (ivi).

I diritti in senso attivistico «esprimono un *sentimento*», un atteggiamento umano di affermazione della propria dignità e di ostilità al dominio. A questo punto, però, sarebbe interessante tematizzare più analiticamente entro tale prospettiva alternativa – che muove dalle aporie e difficoltà legate a una teorizzazione universalistica dei diritti – il rapporto tra diritti e doveri⁵⁰. Sotto questo profilo, il rilevare che l'identificazione della cittadinanza con un catalogo di diritti comporta la prevalenza deontica di questi sui doveri, e l'osservare che il linguaggio dei diritti gode di un'«eccedenza semantica» e «simbolica» rispetto a quello dei doveri (*Cr*, p. 80), non paiono fornire le chiavi per uscire dai dilemmi e per assicurare che il rispetto della dignità e l'ostilità al dominio si traducano in concrete prassi. Sotto il profilo eminentemente teorico-giuridico, una rinnovata concettualizzazione del dovere (e della responsabilità), anche in un'ottica conflittualistica, pare uno dei compiti che attendono di essere affrontati e svolti dal 'repubblicanesimo critico'. La conflittualità necessita di un'etica, e anche l'agonismo e la rivendicazione necessitano di limiti per non deflagrare in endemico scontro: una fenomenologia dei doveri potrebbe proficuamente correlarsi alla fenomenologia del conflitto.

⁴⁹ In tal senso alla visione dworkiniana viene preferita la «teoria mista» proposta da Amartya Sen, che combina l'approccio deontologico delle teorie *rights-based* a quello consequenzialistico; si vedano, al riguardo, *Rights and Agency*, in «Philosophy and Public Affairs», XI, 1, 1982, pp. 3-39; *Well-being, Agency and Freedom*, in «The Journal of Philosophy», LXXXII, 4, 1985, pp. 169-221; *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems*, in «Ratio Juris», IX, 2, 1996, pp. 153-167. Per una trattazione di questa teoria si vedano: S.F. Magni, *Sen e Nussbaum: capacità, libertà e diritti*, in «Filosofia politica», XVII, 3, 2003, pp. 497-506; F. Biondo, *Benessere, giustizia e diritti umani nel pensiero di Amartya Sen*, Torino, Giappichelli, 2003. Sul punto si possono vedere, in chiave teorico-giuridica, G. Palombella, *Diritti come norme e come fini*, e E. Diciotti, *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, in «Ragion pratica», 21, 2003, rispettivamente alle pp. 73-119, e 111-148.

⁵⁰ A tal riguardo rischia di apparire piuttosto generica l'enfasi posta nei suoi scritti da Viroli, invariabilmente, sui concetti di 'bene comune', 'vita civile', 'doveri', senza considerare esplicitamente il tema dei diritti soggettivi (cfr. *Cr*, p. 68) e la loro 'correlazione' con l'idea stessa di doveri. Per il repubblicanesimo moderno, la fonte principale sul tema dei doveri è ovviamente *Dei doveri dell'uomo* di Mazzini. Sul nesso tra diritti e doveri, si vedano, in una letteratura davvero esigua, i due studi di T. Greco, *Guido Calogero e i diritti dell'uomo*, in «La Cultura», 1, 2005, pp. 159-168, e *Dai diritti al dovere. Tra Mazzini e Calogero*, in *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà*, cit., pp. 137-150. Cfr., anche, per un'analoga prospettiva, G.M. Chiodi, *Precedenza dei doveri sui diritti umani, che peraltro è meglio definire diritti fondamentali*, in Id., *Europa. Universalismo e pluralità delle culture*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 141-158; R. Bellamy, *Diritti liberali, obiettivi socialisti e doveri dei cittadini*, in *I dilemmi del liberalsocialismo*, a cura di M. Bovero, V. Mura, F. Sbarberi, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994, pp. 359-373; Id., *Tre modelli di cittadinanza*, in *La cittadinanza*, cit., pp. 223-261. Sul rapporto diritti-doveri resta imprescindibile il confronto con la teorizzazione di Norberto Bobbio: *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 51-61.

4. *Lo Stato di diritto nelle sue connessioni*

L'enfasi posta sulle pratiche rivendicative e sull'attivismo sociale non implica la recisione del nesso tra principio della *rule of law* e principio della sovranità popolare che pare essersi prodotto nei sistemi costituzionali del Novecento. In questa chiave, Baccelli esamina il contributo offerto dalla tradizione repubblicana alla genesi dello *Stato di diritto*⁵¹, e più in particolare la possibilità di desumere dalla versione machiavelliana una nozione di Stato di diritto che si coniuga con la «concezione rivendicativa dei diritti» e con la «concezione postrappresentativa della democrazia» (Cr, pp. 107-115). Lo Stato di diritto rappresenta il quadro istituzionale della 'lotta per i diritti' e, d'altra parte, consente una articolazione e diffusione del potere e l'esistenza di una serie di «vincoli giuridici al principio maggioritario». È in tal senso che si può concepirlo – anziché in una versione minimalista che rinvia ad un drastico ridimensionamento del potere del pubblico⁵² – in stretta connessione con lo Stato 'democratico', 'costituzionale', 'sociale' (Cr, p. 117). Ciò sulla base di un approccio repubblicano-conflittualista che dissolve il pregiudizio antidemocratico (poggiante su un'«antropologia della disuguaglianza», costitutivamente elitista) che pare insito nell'ideale classico del governo della legge e giustifica pienamente la lotta per i diritti (senz'altro compatibile con l'idea dell'ordine politico: Cr, p. 120). Anche da quest'angolo prospettico sono le differenziazioni interne al paradigma repubblicano, e una peculiare interpretazione, non unilaterale – centrata sull'opposizione conflittualismo radicale *versus* ordine basato sulla moderazione – del pensiero di Machiavelli, a fornire percorsi teorici salienti: governo della legge non significa necessariamente moderazione, né governo misto significa necessariamente attribuzione al popolo di un ruolo subordinato (Cr, p. 123).

Particolare attenzione merita la rete di connessioni che Baccelli stabilisce tra le diverse configurazioni delle istituzioni – giuridiche, politiche, economiche (Stato di diritto, costituzionale, democratico-sociale) – a segnare anche la possibilità di *interdipendenza e correlazione* tra le diverse figure dei diritti (civili, politici, sociali), in netta contrapposizione con l'idea di uno Stato minimo e le filosofie-ideologie che la sorreggono. Queste ultime mirano all'oscuramento dei diritti sociali e alla riduzione del cittadino a mero consumatore, che non deve tanto lottare per affermare e ottenere il riconoscimento dei propri diritti attraverso la partecipazione politica e sociale, quanto piuttosto vedersi garantito nella tutela dei propri, *privati*, interessi. L'*escalation* dei processi di globalizzazione ha condotto ad una svolta epocale che, a sua volta, ha rivelato i sintomi dello «stress» della democrazia e gli elementi della sua «malattia» (Cr, pp. VII ss). La strutturale crisi della democrazia si accompagna alla strutturale crisi

⁵¹ Fondamentale su questa nozione è la ricostruzione coordinata da D. Zolo e P. Costa, con la collaborazione di E. Santoro, che è raccolta nell'opera *Lo Stato di diritto. Storia, teoria e critica*, Milano, Feltrinelli, 2002, al quale ha contribuito con un saggio lo stesso Baccelli, *Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto*, di cui la seconda parte è utilizzata nel cap. 5 del volume in esame in queste pagine.

⁵² L'attacco al «potere del pubblico», come ben noto, è sferrato dai vari neoliberalisti, *libertarians*, anarco-capitalisti: si veda, a titolo, esemplificativo, la 'mappa' offerta da C. Lottieri, *Il pensiero libertario contemporaneo: tesi e controversie sulla filosofia, sul diritto e sul mercato*, Macerata, Liberilibri, 2001, entro la quale un posto di rilievo spetta sicuramente a M. Rothbard (la cui opera principale, *L'etica della libertà*, è stata edita in italiano per la cura di L.M. Bassani, Macerata, Liberilibri, 2000). Per una critica ben argomentata a queste proposte si veda S. Bertea, *Libertà, mercato e anarchia nel pensiero politico di Murray N. Rothbard*, in «Ragion pratica», 20, 2003, pp. 233-252.

dei partiti e della politica stessa⁵³, mentre per contrappunto una serie di agenzie, pubbliche e private, che non rispondono direttamente ai cittadini e all'elettorato – dalle banche centrali alle *authorities*, alle stesse corti giudiziarie – hanno acquisito un potere crescente. Le possibilità di controllo dei cittadini sono sempre meno significative (basti pensare ai processi che riguardano le istituzioni economiche internazionali) e si fa strada l'idea che debba essere il «principio della *deregulation*» a governare la vita economica, politica, sociale. '*Deregulation*' significa, in sostanza, «che le regole non sono più dettate dallo Stato o dalla politica, ma da forze non politiche; significa la separazione del potere dalla politica» (*Cr*, p. IX). Di qui la crisi dell'idea e delle forme moderne della sovranità⁵⁴, e il delinearsi di un modello, tutto centrato e orientato dalla sicurezza, intesa come tutela dell'integrità fisica dei cittadini-utenti e difesa dalle varie forme di microcriminalità. I contemporanei Stati 'deboli', costretti a politiche di deregolamentazione, di riduzione delle garanzie del lavoro (e dei diritti sociali, in generale), di flessibilizzazione (che diviene precarizzazione), «delegano al mercato – o tutt'al più alla carità – il compito di provvedere al benessere dei cittadini. Per contro, gli Stati diventano 'forti' nelle politiche securitarie, ispirate al principio della 'tolleranza zero' e della stigmatizzazione, localizzazione e neutralizzazione dei potenziali devianti» (*Cr*, p. X).

Legato a queste dinamiche, un altro aspetto, che qui ci si limita a segnalare, meriterebbe forse di essere messo a fuoco: ovvero la tensione che pare generarsi tra *insicurezza* e *paura*, da un lato, e conflitto, dall'altro. Il nesso problematico tra logiche 'securitarie', sempre più egemoni nelle società e nelle città occidentali, e dinamiche del conflitto⁵⁵ pare essere una delle nuove frontiere della riflessione filosofico-politica, con specifiche ricadute anche nella configurazione degli assetti giuridici e istituzionali, ma anche urbanistici, sociali, insomma nell'articolazione e gestione degli spazi *pubblici* (luogo precipuo per l'espressione dell'attivismo e della rivendicazione). La sicurezza – spesso intesa, in modo unidimensionale, come *privata* tutela – sembra porsi sempre più come obiettivo prioritario delle istituzioni, e questo anche a scapito dei fondamentali assetti dello Stato di diritto e di altri precipui valori dello Stato costituzionale, come libertà e lotta alla vulnerabilità sociale ed economica (ovvero della tensione all'eguaglianza). Una conflittualità diffusa – quella che potrebbe essere generata e coltivata da chi si trova in condizioni di marginalità, insicurezza, subordinazione, dominio, o addirittura schiavitù – può essere interpretata come un'ulteriore elemento di insicurezza; dunque più che attivarla e regolarla negli spazi istituzionali, la tentazione – invero non troppo celata – potrebbe essere quella di destrutturarne i presupposti *in radice*, e addirittura di abolirla, volgendo lo sguardo a nuovi 'Leviatani', nazionali e sopranazionali o perfino globali (ed effettivamente, ancor più evidente, è la concentrazione delle politiche statali in direzione della sicurezza se si considera lo scenario globale degli ultimi anni). I potenziali 'devianti' vanno in tal senso inseriti, in qualche modo, e certamente anche con l'uso della forza e della 'spada' (o anche del filo spinato), in quella che – mutuando ed adattando un'espressione di Weber – costituisce la «gabbia d'acciaio». Il pensiero repubblicano, d'altra parte, assume – anche nella sua

⁵³ Per un'ampia analisi, anche politologica, di questi fenomeni si veda M. Prospero, *Politica e società globale*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

⁵⁴ Cfr. su questo snodo G. Bonaiuti, *L'età globale e l'eclissi del corpo sovrano*, in *Potere sovrano. Simboli, limiti, abusi*, a cura di S. Simonetta, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 271-286, e D. Spini, *La sovranità popolare tra modernità e globalizzazione*, in *Filosofie della globalizzazione*, a cura di D. D'Andrea, E. Pulcini, Pisa, ETS, 2003, pp. 251-274. Più in generale, C. Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

⁵⁵ Cfr. P. Ceri, *La società vulnerabile. Quale sicurezza, quale libertà*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

istanza critica (o proprio in ragione di essa) – una valenza di *politicità*, che, pur senza tradursi in eticizzazione dell’agire politico o nella mera riproposizione di antichi modelli aristotelici, carica su di sé il senso delle istanze democratiche e la possibilità di generare un’alternativa culturale ai modelli dominanti, legati, da un lato, alla ‘privatizzazione del politico’, dall’altro alla logica secondo la quale alla ‘solitudine del cittadino globale’, alle sue insicurezze e paure, occorre rispondere con la ‘potenza pacificatrice’.

5. *Realismo repubblicano: sobria proposta teorico-politica?*

La convergenza delle tre linee di analisi (§ II, § III, § IV), che strutturano l’opera di Baccelli, conduce all’idea di un «realismo repubblicano» – tratteggiato, forse con eccessiva prudenza, nel quarto capitolo anziché nell’ultimo, quasi a volerne celare le potenzialità di ‘conclusione’ del ragionamento – che configura l’approdo propositivo, non completamente esplicitato, della critica del repubblicanesimo. La portata di tale sobria proposta è modulata – e può essere misurata – attraverso le categorie della *libertà* e della *democrazia*. Sulla base di una concezione ‘attiva’ e agonale dei diritti, e attraverso il confronto con altre proposte relative alla concezione della politica (dalle teorie realistiche, eredi dell’‘arte dello Stato’, al neorepubblicanesimo ‘civile’ di Viroli, dalla concezione deliberativa di Habermas a quella ‘madisoniana’ di Sunstein), Baccelli tratteggia una visione della politica, specchio di un ritorno originale a Machiavelli: in essa il rapporto con l’etica è impostato in maniera alternativa sia alla tradizione della ‘politica’ classica (aristotelica, neoaristotelica, fino alle sue varianti repubblicane e comunitariste) sia alla tradizione della ‘ragion di stato’ protomoderna e della moderna *Realpolitik* (dal *Principe* di Machiavelli a Hobbes fino a Max Weber e alla scienza politica empiristica di David Easton: *Cr*, p. 93). La questione è quella del rapporto tra repubblicanesimo e realismo, e l’idea di fondo quella di «ritrovare il filo, forse solo temporaneamente smarrito, di un realismo repubblicano» (*Cr*, p. 99); in tal senso, si sancisce l’autonomia funzionale della politica dall’etica, della virtù politica dalle virtù morali, ma anche la possibilità di individuare specifici *valori* politici distinti dai valori morali. In questa chiave, il realismo repubblicano si distacca nettamente sia dall’avalutatività sia dal conservatorismo – cui tradizionalmente si suole accostare il realismo – e rimanda a valori pregnanti, come quelli, appunto, della *libertà* e della *democrazia*.

In termini di teoria politico-giuridica, il contributo fondamentale offerto dalle tesi repubblicane, in particolare da quelle di Skinner e Pettit, è quello di esprimere una visione della libertà non riducibile alla classica bipartizione tra libertà positiva e libertà negativa che inizia con Benjamin Constant e si prolunga fino a Isaiah Berlin e oltre⁵⁶ – che nonostante abbia acquisito una forte egemonia nel dibattito più recente, certamente

⁵⁶ Per una complessiva trattazione della categoria si veda M. Barberis, *Libertà*, Bologna, Il Mulino, 1999. In un altro scritto, *Libertà, liberalismo, costituzionalismo*, in «Teoria politica», XVI, 3, 2000, pp. 141-159, Barberis presenta il repubblicanesimo come una «concezione pre-liberale della libertà». Per trattazioni che rilevano i limiti della dicotomia tra libertà negativa e libertà positiva, proponendo di superarla anche attraverso richiami ad una molteplicità di culture e tradizioni politiche che si situano ‘all’incrocio’ tra liberalismo, socialismo, democrazia ‘progressiva’, repubblicanesimo, si vedano: P. Bagnoli, *La libertà «socialista liberale»*, in Id., *Carlo Rosselli. Il socialismo delle libertà*, Firenze, Polistampa, 2002, pp. 50-71; M. La Torre, *Libertà*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2001, pp. 31-80; S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, Torino, Einaudi, 2003, pp. 167-174; F. Sbarberi, *L’utopia della libertà eguale. Il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

«lascia molte cose fuori dal campo». L'interpretazione della *libertà repubblicana*, sintetizzata da Pettit nella formula della *liberty as non domination*, ha il merito di fornire al concetto della libertà stessa una ricchezza semantica che rischia di andare perduta inquadrando il concetto entro la dicotomia menzionata (cui si associa spesso la dicotomia diritti di libertà-diritti politici e di autogoverno). Al di là di alcuni aspetti problematici, puntualmente messi a fuoco da Baccelli⁵⁷, la visione della libertà che scaturisce dalle proposte repubblicane contemporanee mostra come tra la libertà positiva, intesa quale capacità di determinare le decisioni che ci riguardano (tale da esprimere una peculiare caratteristica politica della natura umana), e la libertà hobbesiana come non-interferenza⁵⁸, esista un ampio spazio teorico, particolarmente importante per chi non si colloca né fra gli aristotelici-rousseauiani (ai nostri giorni comunitaristi radicali e 'populisti') né fra i liberali individualisti (che possono inclinare verso un elitismo solo flebilmente democratico). Se, da un lato, si rinuncia così ad un'idea troppo forte di autonomia, dall'altro, si mantiene il nucleo irrinunciabile della libertà positiva – vitale per la sopravvivenza della democrazia anche e soprattutto nella «società complessa»⁵⁹ – ovvero la capacità e possibilità di mettere autonomamente in questione le decisioni, le scelte, l'agenda (è l'ideale della *contestatory democracy*, fondata prioritariamente sulla contestabilità e non sul consenso: «Ciò che conta non è l'origine storica delle decisioni in qualche forma di consenso, ma la loro apertura, modale e controfattuale, alla possibilità della contestazione»⁶⁰).

A questa prospettiva si lega inscindibilmente una specifica idea della democrazia, che Baccelli, anche in questo caso attingendo al conflittualismo e all'attivismo repubblicano machiavelliano, definisce «democrazia *ex parte populi*». Esplicito, a tal riguardo, è il proposito di sviluppare una critica delle concezioni elitiste dei fondatori della scienza politica (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto) e alle elaborazioni – che a quelle, a loro volta, hanno cercato di rispondere – dell'«elitismo democratico» del Novecento (da Josef Schumpeter a Robert Dahl e Giovanni Sartori)⁶¹ e di tentare la costruzione di una concezione «postrappresentativa» della democrazia. La tradizione repubblicana pare offrire significativi spunti, purché letta nelle sue varianti *non* rousseauiane e non radicalmente partecipazionistiche. In primo luogo, il concetto di cittadinanza da essa veicolato può rivelarsi un indicatore adeguato per l'osservazione 'dal basso', *ex parte populi* appunto, di processi e sistemi politici che la teoria politica ha tradizionalmente analizzato *ex parte principis*, e dunque di valutarne l'effettiva

⁵⁷ In sintesi: «la pretesa di sistematicità normativa» che induce a considerare la libertà come unico valore politico o unico ideale da perseguire, cui consegue «un eccesso di ottimismo normativo» (*Cr*, pp. 104-105); «l'eccessiva semplificazione della nozione di dominio e, più in generale, di quella di potere» (ivi, p. 105, cfr. p. 19). Anche in questo caso Baccelli individua nella mancata messa a fuoco delle differenziazioni interne al repubblicanesimo, e dunque della rilevanza del conflitto politico, una chiave per comprendere i limiti della teorizzazione, per altri versi convincente, di Pettit. Meno incline ad incorrere in questi limiti, pare a Baccelli, sia Skinner (p. 106).

⁵⁸ Cfr. *Cr*, p. 101.

⁵⁹ L'utilizzo di questa espressione in modo pregnante nel corso del testo, ma anche in altri studi di Baccelli, rivela il confronto da parte dell'autore con il pensiero e l'opera di Niklas Luhmann, il teorico della complessità sociale (cfr. *Potere e complessità sociale*, Milano, Il Saggiatore, 1979): su questo percorso di studi si veda, più specificamente, L. Baccelli, *Ordine e teoria dei sistemi*, in «Parolechiave», 7-8, 1995, pp. 111-135.

⁶⁰ Ph. Pettit, *Il repubblicanesimo*, cit., p. 222. C'è dunque un elemento attivistico, positivo, nella politica repubblicana, difficilmente trascurabile. In questa prospettiva, puntualizza Baccelli, «la nozione repubblicana di libertà si ricollega alla concezione repubblicana dei diritti: i diritti nel godimento dei quali la libertà consiste non sono 'proprietà' degli individui ma poteri frutto di rivendicazioni e bisognosi di 'cura vigile'» (*Cr*, p. 101).

⁶¹ Per un'ampia ricostruzione dottrinarica si veda E.A. Albertoni, P. Bagnoli, *Studi sull'elitismo*, Milano, Giuffrè, 2001.

democraticità. Per connotare come ‘democratico’ un sistema politico ci si dovrà chiedere, pertanto, quali siano gli effettivi processi che consentono l’espressione del consenso e del dissenso, in che misura i cittadini detengano il potere di giudicare i governi, quanto rilievo abbiano le eventuali discriminazioni di genere e di etnia, che ruolo abbiano i *mass media* e, più in generale, le nuove tecnologie su queste dinamiche (cfr. *Cr*, p. 107). In secondo luogo, la nozione repubblicana di cittadinanza mantiene un’aura attivistica, e pertanto rimanda all’effettivo esercizio dei diritti da parte dei cittadini, pur senza risolversi nel rousseauiano «correre ogni giorno alle assemblee» (ciò che Walzer ha definito «attivismo part-time»⁶²).

Sono le «promesse non mantenute», i «rischi evolutivi», gli «effetti inattesi» della democrazia liberale che spingono ad interrogarsi di nuovo sui fondamenti e le forme della democrazia stessa. Attraverso un confronto con le teorie della democrazia deliberativa, in particolare con quella habermasiana, che investe anche il contributo di Pettit⁶³, Baccelli cerca di misurare le opportunità offerte da una rilettura del conflittualismo machiavelliano. Dal vasto repertorio concettuale della tradizione repubblicana deve essere recuperata, in questo quadro, la valorizzazione del ruolo politico svolto dagli ‘umori’ della cittadinanza attraverso la mobilitazione e il conflitto. È così possibile criticare il «modello mercantile della politica», presente nelle varie concezioni dell’elitismo democratico, sia nel «modello competitivo» di Schumpeter (riproposto dai teorici del liberismo esteso a tutto l’apparato istituzionale) che in quello «poliarchico» di Dahl, ma anche non rifugiarsi nelle teorizzazioni che hanno come presupposto «le astrazioni universalistiche dell’etica del discorso» (le varie forme di democrazia deliberativa: da quella teorizzata da Habermas a quelle dei teorici statunitensi come Joshua Cohen e Andrew Arato, Amy Gutman e Dennis Thompson⁶⁴). Si può quindi plausibilmente arrivare a sostenere che «la tradizione repubblicana offre un’immagine più ricca del modello dicotomico, polarizzato sull’opposizione fra politica come allocazione autoritativa dei valori e politica come prassi comunicativa». Rilevante, in tal senso, diviene il mantenimento e l’articolazione dei luoghi pubblici e politici dove le istanze della società – che lasciate a se stesse tendono ad esprimersi nei vari corporativismi – possano trasformarsi in proposte politiche generali. Il governo delle città, tratto tipico del repubblicanesimo, torna ad acquisire uno spazio cruciale: esso costituisce la dimensione dove è possibile esercitare una cittadinanza autenticamente attiva e far riaffiorare le potenzialità dell’*homo civicus*⁶⁵.

⁶² M. Walzer, *Citizenship*, in «Democrazia e diritto», XXVIII, 2-3, 1988, pp. 43-52; Id., *The Problem of Citizenship*, in Id., *Obligations. Essays on Disobedience, War, and Citizenship*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1970, pp. 203-228. L’idea è ripresa da Baccelli in più occasioni, e in particolare laddove egli fa esplicito riferimento all’opera di Walzer.

⁶³ *Cr*, pp. 109-113.

⁶⁴ Tra i numerosi studi sulla democrazia deliberativa si segnalano: A. Gutmann, D. Thompson, *Democracy and Disagreement*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; C.S. Nino, *The Constitution of Deliberative Democracy*, London, New Haven, 1996; J. Bohman, W. Rehg, *Deliberative Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. Per un quadro d’insieme si veda, da ultimo, F. Viola, *La democrazia deliberativa tra costituzionalismo e multiculturalismo*, in «Ragion Pratica», 21, 2003, pp. 33-72.

⁶⁵ Cfr. L. Baccelli, *Non possiamo non dirci repubblicani?*, cit., p. 60. Per una prospettiva tesa al rilancio della cittadinanza attiva a partire dai contesti urbani, si possono vedere: G. Cotturri, *Potere sussidiario: sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Roma, Carocci, 2001; e soprattutto, F. Cassano, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, Dedalo, 2004. All’ideale della «vita urbana» come spazio della libera espressione della cittadinanza rimanda anche, entro un diverso orizzonte teorico, la riflessione femminista di I.M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press, 1990, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1996, in part. cap. 8.

Questa enfasi sulla dimensione urbana del governo locale – che rinvia, implicitamente, ad una articolazione pluralistica e dinamica della società civile⁶⁶ – fornisce due interessanti sollecitazioni. Nell'epoca della globalizzazione e della rivoluzione telematica le città possono costituire sempre di più il luogo di riferimento per una politica più controllabile dai cittadini. Una politica che affronta effettivamente i temi concreti della vita collettiva e dei beni pubblici (dai servizi sociali alla qualità dell'ambiente) e che può attivare le risorse disponibili di senso civico (pur senza esaurirle in un'unica dimensione, seguendo l'idea di un'identità plurale che sa muoversi su più livelli). In secondo luogo, la dimensione urbana, con i suoi spazi pubblici e politici, pare poter favorire una virtuosa dialettica tra *conflitto* (lotta per i diritti, rivendicazioni) e *mutualità* (costruzione di ambiti e di pratiche condivisi)⁶⁷. Non si auspica, d'altra parte, una frammentazione comunale, localistica, della politica, quanto piuttosto una pluralità di livelli di appartenenza repubblicana, che possano – fluidamente – svolgere una funzione integrativa. Il repubblicanesimo, così, è chiamato a fare i conti con i processi della società pluralistica e multiculturale: proficua può essere allora l'idea di far reagire le sue istanze, nella traiettoria attivistica e conflittualistica, anche entro il terreno di dibattito che concerne, per esempio, le Consulte cittadine degli stranieri o il riconoscimento e l'esercizio dei diritti politici per i migranti⁶⁸.

L'analisi di Baccelli, comunque, pare presupporre, sullo sfondo, la dimensione dello Stato-nazione, con tutte le sue trasformazioni, e così la traiettoria conflittualista sembra potersi muovere agevolmente da questo alla città; più problematica si rivela, come si accennerà anche nella parte conclusiva di questo scritto, la sua apertura alla dimensione globale e al diritto internazionale. In questa chiave, credo sia significativo interrogarsi sulle modalità attraverso le quali i diritti attivi possano divenire oggetto di conflitto nell'arena internazionale.

6. I nodi dell'eguaglianza

Venendo ora ad alcune osservazioni conclusive, si può notare come dalla trattazione di Baccelli emerga la misura in cui la tradizione repubblicana, sottoposta ad una minuziosa *critica* e non 'stretta' in una teorizzazione sistematica, offre molteplici e fertili spunti.

Sotto un profilo metodologico, l'opera costituisce un ottimo – e raro esempio – di *revisionismo costruttivo*⁶⁹, attraverso il quale fare i conti con i contesti storici e con le

⁶⁶ Un'esplicita enfasi su questo aspetto ha posto Benjamin Barber, *«Moderno repubblicanesimo»? La promessa della società civile*, cit., pp. 261-281, il quale, proponendo di collegare Machiavelli a Tocqueville, auspica una cittadinanza – e una repubblica – che non debba essere sacrificata né alla prosperità commerciale e alle logiche di mercato né ad una comunità gerarchica basata sui vincoli di sangue (p. 81). Cfr. *Cr*, p. 10.

⁶⁷ Su questa problematica e instabile tensione si veda M. Walzer, *Che cosa significa essere americani*, Venezia, Marsilio, 1991 (in cui esplicito è il richiamo all'elaborazione di Coser: pp. 98-99). Cfr., inoltre, S. Hampshire, *Innocence and Experience*, London, Penguin, 1992, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1995; Id., *Justice as Conflict*, London, Duckworth, 1999, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2001. Sulla centralità del *pubblico* per una repubblica democratica dinamica e vitale restano fondamentali le intuizioni di John Stuart Mill e John Dewey: cfr. C. Sunstein, *Republic.com*, cit., pp. 215 ss.

⁶⁸ In una letteratura ormai ampia e in rapida espansione si segnala, da ultimo, R. Mosconi, A. Rodano, *Diritto di voto locale agli immigrati: questione di democrazia*, in «Aggiornamenti sociali», LV, 11, 2004, pp. 695-704.

⁶⁹ Mutuo questa calzante espressione da Giacomo Marramao che la applica al lavoro di uno studioso prematuramente scomparso, lo storico della filosofia e del diritto Anselmo Cassani, il quale ha svolto per molti versi un esercizio analogo a quello di Baccelli, seppure 'muovendosi' all'interno di un'altra tradizione politica e in un più

culture politiche, senza l'ansia di mutuarne e rilanciarne gli elementi caratterizzanti allo scopo di renderle attuali in toto (sacrificando, in tal modo, tensioni, nodi irrisolti, differenziazioni interne, lati 'oscuri' e 'nascosti'). In questo senso il repubblicanesimo non si presenta 'solamente' come una filosofia politica, una teoria, una tradizione compatta, un'ideologia⁷⁰ e comunque non 'semplicemente' come una di queste cose, ma come una costellazione aperta – un repertorio concettuale, come suole sottolineare Baccelli – dal quale è possibile trarre frammenti fecondi e suscettibili di ulteriori approfondimenti. Un approccio siffatto garantisce una flessibile possibilità d'applicazione che, come rivela in maniera innovativa e foriera di ulteriori sviluppi il lavoro in esame in queste pagine, può estendersi anche all'ambito giuridico: la teoria dei diritti attivi mostra, per esempio, emblematicamente, come dalla ricostruzione storiografica – intesa come *invenzione* in senso etimologico, ovvero come 'scoperta' di testi, autori, opere, concetti e come 'costruzione' di un paradigma interpretativo⁷¹ – si possano generare perspicue concezioni categoriali.

Sotto il profilo contenutistico e teorico, molteplici sono, entro l'orbita conflittualista, le acquisizioni sulle quali poter costruire ragionamenti volti a far fronte ad alcuni dilemmi del dibattito contemporaneo: quello dell'identità e della cittadinanza, la concezione dei diritti (intesi, come si è visto, come attiva pratica sociale più che come standard giusnaturalistico o come mera proprietà), la concezione della democrazia (secondo una visione 'dal basso' che possa contrastare le tendenze riduzionistiche in atto), la visione della politica in senso realistico e repubblicano (e dunque *non* avalutativo e *non* conservatore), un'idea della libertà che coniuga autonomia e non interferenza, la concezione dello Stato di diritto come spazio regolato e comunque dinamico entro cui può dispiegarsi la 'lotta per i diritti'. Contributi, questi, che possono acquisire maggior pregnanza se contestualizzati – come fa osservare Baccelli in apertura alla sua opera – negli scenari della globalizzazione. Dinanzi ad una «democrazia sotto stress», alla «crisi dello Stato di diritto» che rimanda, più in profondità, «ad una più generale 'crisi del diritto'», e ad un più ampio «deficit di teoria» – di quella teoria che, radicata nella storia, sappia orientare concrete azioni pratiche, politiche, giuridiche, sociali – attingere ad un'«eredità teorica» come quella offerta dal repubblicanesimo, in

limitato ambito geografico e temporale, la cultura socialista britannica del Novecento: A. Cassani, *Intelletuali e socialismo nel pensiero britannico del XX secolo*, con introduzione di G. Marramao, a cura di D. Felice, Bologna, Clueb, 2003. Non è forse casuale che entrambi abbiano alle spalle un meditato confronto, svolto *dall'interno*, con Marx e la tradizione, anche metodologica, del marxismo.

⁷⁰ Con questo fondamentale interrogativo circa lo statuto concettuale del repubblicanesimo ha aperto la sua articolata relazione al Seminario modenese Geuna, richiamando la necessità di rinvenire un nucleo categoriale minimo che possa far parlare in maniera stringente di 'repubblicanesimo', sia sotto il profilo istituzionale sia sotto quello valoriale. In questa chiave, Portinaro ha parlato del repubblicanesimo come di «un'ideologia dell'opposizione», mentre Bassani (*Il repubblicanesimo*, cit., pp. 445-446) lo ha polemicamente – e *ideologicamente* – descritto come una tradizione e una ideologia talmente dinamica che i suoi stessi sostenitori – «una conventicola di irriducibili ideologi» – incontrano non poche difficoltà nel mettersi d'accordo sui suoi tratti distintivi: «non a caso esistono quasi tante varianti di repubblicanesimo quanti esponenti di tale corrente storiografica» (come se per gli altri 'ismi' le cose si ponessero in termini nettamente diversi...). Sulla compattezza della tradizione repubblicana si struttura, d'altro canto, il recente saggio di R. Sau, *Il paradigma repubblicano*, cit.

⁷¹ Cfr. *Cr.*, p. 4. Anche su questo significativo aspetto metodologico – che attiene al 'ragionare per tradizioni' – ha richiamato l'attenzione Geuna nel suo intervento, segnalando l'esigenza, spesso trascurata, di interrogarsi sulla genesi delle tradizioni, dei paradigmi: costituzionalismo, giusnaturalismo, repubblicanesimo, e così via. A questa domanda si lega l'osservazione di Baccelli che paragona il lavoro storiografico di Pocock a quello di Jean Barbeyrac, il quale nel Settecento, con la sua introduzione alla traduzione francese del *De iure naturae et gentium* di Pufendorf, ha costruito il modello giusnaturalistico-contrattualistico della filosofia politica e giuridica moderna, attribuendone la paternità a Grozio e stabilendo ascendenze e filiazioni (ivi).

particolare ‘prendendo sul serio’ Machiavelli, significa individuare una prospettiva. Se, questa, *non* pare offrire ‘ricette’ immediate, ovvero consentire di elaborare una proposta sistematica – una ‘teoria repubblicana’ dei valori politici, delle forme istituzionali, dei principi normativi (così come emerge, invece, dalla ricostruzione tentata di recente, per esempio, da Raffaella Sau) –, può se non altro mantenere aperta una ricerca teorica, consentire la sperimentazione di approcci inediti o il recupero dall’eredità del passato di modi differenti di guardare agli eventi.

Entro questo approccio è dichiaratamente denunciata, per quanto non ci si soffermi troppo diffusamente e in dettaglio (non essendo lo scopo precipuo dell’opera), l’esistenza di lati ‘oscuri’ della tradizione e dell’eredità repubblicana cui si volge l’attenzione: tra questi, estendendo l’analisi ai contributi e alla letteratura critica più recenti, non possono non menzionarsi, seppure succintamente, almeno due aspetti che, tra l’altro, richiamano due *issues* cruciali nell’attuale discussione filosofico-politica e filosofico-giuridica: il nesso tra conflitto ed espansione, ovvero la possibilità per il repubblicanesimo – anche seguendo la traiettoria machiavelliana – di tramutarsi in ‘impero’ attraverso il militarismo e la guerra⁷²; il rapporto tra i sessi e la condizione della donna, che il repubblicanesimo – lo ha rilevato lo stesso Skinner⁷³ – non è attrezzato ad affrontare, per lo meno inteso nelle sue forme canoniche⁷⁴.

Accanto agli spunti ripresi e sviluppati, ai frammenti ‘di luce’, e ai lati ‘oscuri’, paiono esserci anche dei lati, per così dire, ‘in ombra’, ancora da tematizzare compiutamente. La questione può essere inquadrata, sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello storico, sia ancora sotto quello propriamente giuridico. Se nel realismo repubblicano – più aspirazione cui tendere che non proposta trovata, almeno nelle intenzioni di Baccelli – convergono le interessanti elaborazioni sulla questione dell’appartenenza, dei diritti e dello Stato di diritto, articolando originali concezioni della libertà e della democrazia, ciò che non pare completamente assorbito, nel suo spazio teorico-politico e giusfilosofico, è il *nodo dell’eguaglianza*⁷⁵. Su un piano

⁷² La questione era già stata toccata da Geuna, il quale ha avuto modo di osservare che «per Machiavelli e per molti altri repubblicani la virtù militare è l’altra faccia della virtù politica» e che dunque «il militarismo e l’espansionismo sono aspetti forse secondari, ma non ignorabili del repubblicanesimo» (M. Geuna, *La tradizione repubblicana*, cit., pp. 127-128). A proposito del problema guerra/pace si intravede la possibilità – non colta entro l’ottica conflittualista del repubblicanesimo tratteggiato da Baccelli – di distinguere varie famiglie di teorie repubblicane, e in questo caso, forse, il richiamo a Machiavelli è meno rassicurante che in riferimento ad altri aspetti. Il dilemma tra *empire and liberty* è analizzato, da un punto di vista storico, da D. Armitage, *Empire and Liberty: a Republican Dilemma*, in *Republicanism*, cit., vol. II, cap. 2, pp. 19-46. Un’interpretazione militarista della virtù repubblicana è stata proposta da Alasdair MacIntyre, fautore, come si è visto, di un recupero del repubblicanesimo in chiave *communitarian*. Su tali tensioni meriterebbero un attento esame, che non può svolgersi in questa sede, le pagine di Carlo Cattaneo (in particolare quelle di polemica verso il colonialismo), e pure gli scritti di Mazzini sui ‘limiti’ della patria.

⁷³ Q. Skinner, *Conseguire la libertà, promuovere l’eguaglianza*, cit., pp. 121-122.

⁷⁴ In tal senso percorsi interessanti paiono aprirsi a partire dalla riscoperta di un’autrice repubblicana come Mary Wollstonecraft, al centro di un crescente interesse: si veda B. Casalini, *Introduzione* a M. Wollstonecraft, *I diritti degli uomini* (1790), a cura di B. Casalini, Pisa, Edizioni Plus, 2003. Su un piano storico-politico si veda anche la II Parte dell’opera citata curata da Skinner e van Gelderen, che raccoglie contributi di C. Fauré (*Rights and Virtues: Women and Republic*), C. Larrère (*Women, Republicanism and the Growth of Commerce*), e di J. Vega (*Feminist Republicanism and the Political Perception of Gender*). Su un piano teorico-giuridico assai proficuo pare il tentativo sviluppato dallo stesso Baccelli di affrontare le questioni di genere attraverso la traiettoria conflittualista mutuata da un certo repubblicanesimo: si veda, a questo riguardo, *In a Plurality of Voices. I diritti delle donne, tra multiculturalismo e universalismo*, in *I diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, fascicolo monografico a cura di A. Facchi, di «Ragion pratica», 23, 2004, pp. 483-502.

⁷⁵ Da un punto di vista storico la ricostruzione di Baccelli si muove chiaramente tra radici protomoderni del repubblicanesimo (attraverso Machiavelli) e discussione contemporanea, e dunque, nonostante alcuni significativi cenni a Ferguson e Montesquieu (pp. 15, 24), resta del tutto in ombra una trattazione del periodo aureo del

istituzionale, esso rinvia al rapporto tra sistema politico e questioni economiche⁷⁶, su un piano giuridico alla possibilità di coniugare, entro la tradizione repubblicana, i diritti sociali, e – potremmo aggiungere – su un piano di storia del pensiero politico all’‘incrocio’ – tutto da esplorare – tra tradizione repubblicana e tradizione democratico-socialista.

Dinanzi ad un sostanziale silenzio su questi temi da parte dei principali teorici del repubblicanesimo, la posizione di Baccelli segna, comunque, alcune aperture interessanti, che tuttavia andrebbero approfondite e ricondotte entro coordinate più definite. Per quanto riguarda una dimensione più propriamente categoriale – o filosofico-politica – occorre segnalare che la nozione stessa di eguaglianza, in senso economico e sociale – a differenza di quelle di *libertà* e *democrazia* – è assente dalla trattazione (ricorre in una chiave *lato sensu* politica, laddove per contrasto si fa riferimento ad un’«antropologia della disuguaglianza» che sta sullo sfondo di diverse teorie repubblicane, come quella di un autore come James Harrington per esempio, anch’egli oggetto di un rinnovato interesse⁷⁷). D’altra parte, pur senza un riferimento agli assetti e alle forme organizzative dell’economia e del lavoro⁷⁸, è toccata la questione del rapporto tra politica ed economia, dapprima, succintamente, con riferimento alla necessità di mantenere l’intervento pubblico in settori chiave come la scuola, la sanità e la sicurezza sociale, per difendere quei diritti *sociali* che rappresentano una precondizione necessaria per una democrazia non meramente formale (*Cr*, p. 114); in seguito, attraverso un più ampio riferimento al rapporto tra Stato di diritto e Stato *sociale* che chiama in causa la concezione dei diritti attivi così come si disegna a partire dalla traiettoria conflittualista (*Cr*, pp. 124-125). Per quanto queste osservazioni – peraltro riprese e articolate in altre sedi⁷⁹ – evidenzino la

repubblicanesimo ovvero il Settecento e l’Ottocento. Per alcune linee di indagine si vedano i contributi di K.M. Baker (sulle trasformazioni del repubblicanesimo classico nella Francia del Settecento) e di M. Larizza (sui percorsi dell’idea repubblicana nella Francia ottocentesca) raccolti in *Libertà politica e virtù civile*, cit., rispettivamente, pp. 149-175, pp. 199-226. D’obbligo, a questo riguardo, è anche il richiamo agli studi di F. Venturi, recentemente raccolti in *Pagine repubblicane*, a cura di M. Albertone, Torino, Einaudi, 2004.

⁷⁶ Ho provato ad articolare un’analisi critica in Th. Casadei, *Un nodo irrisolto del neorepubblicanesimo: la questione economica*, in *Repubblicanesimo, neorepubblicanesimo*, cit., pp. 140-153.

⁷⁷ Di Harrington, repubblicano ‘invaghito’ di Venezia, è stata recentemente riedita l’opera più nota, *La repubblica di Oceana*, a cura di G. Schiavone, Torino, Utet, 2004. Su Harrington è essenziale l’introduzione di Pocock ai *Political Works*, a cura di J.G.A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1977. Cfr., inoltre, in chiave politico-giuridica, J. Scott, *The Rapture of Motion: James Harrington’s Republicanism*, in *Political Discourse in early modern Britain*, ed. by N. Phillipson, Q. Skinner, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 139-163; E. Capozzi, *Costituzione, elezione, aristocrazia: la repubblica naturale di James Harrington*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996; A. Fukuda, *Sovereignty and the Sword: Harrington, Hobbes, and the Mixed Government in the English Civil Wars*, Oxford, Clarendon Press, 1997. Ottime anche le agili trattazioni di P. Costa, *La nazione repubblicana e la cittadinanza-partecipazione: James Harrington*, in Id., «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I., cit., pp. 210-215, e di G. Cambiano, «Polis». *Un modello per la civiltà europea*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 231-243. Sul repubblicanesimo di Harrington si vedano, in particolare, A. Strumia, *L’immaginazione repubblicana. Sparta e Israele nel dibattito filosofico-politico dell’età di Cromwell*, Firenze, Le Lettere, 1991, in part. capp. I, III; M. Goldie, *The Civil Religion of James Harrington*, in *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, ed. by A. Pagden, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; e, da ultimo, F. Pezzato, *Modelli antichi e pensiero moderno nel repubblicanesimo di James Harrington*, in «Filosofia politica», 2, 2005, pp. 219-240.

⁷⁸ Il tema è stato indagato da Baccelli, in alcuni precedenti lavori: *Praxis e poiesis nella filosofia politica moderna*, Milano, Franco Angeli, 1991; Id., *Lavoro*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 145-66.

⁷⁹ L. Baccelli, *Libertà, democrazia, diritti sociali: spunti repubblicani*, in AA.VV., *La sinistra e le due libertà*, Forlì, «Quaderni dell’altra tradizione – Una Città», 2004, pp. 81-93, e, soprattutto, Id., *Lavoro, cittadinanza e Welfare*

preoccupazione dell'autore per la dimensione non solo politico-istituzionale, ma anche sociale della democrazia (e dunque della democrazia repubblicana), ci sembra che la riflessione intorno al nodo dell'eguaglianza, e conseguentemente al nesso tra repubblicanesimo e prospettive politiche egalarie, nonché tra repubblicanesimo e questione dei diritti sociali, debba essere ancora compiutamente avviata. A tal riguardo, si possono svolgere due osservazioni. Forse in questo caso un richiamo alle radici andrebbe intrapreso, in particolare riferendosi non tanto al repubblicanesimo protomoderno di Machiavelli quanto a quei pensatori radicalmente repubblicani e democratici, come Condorcet, Tom Paine, la stessa Mary Wollstonecraft, che per primi, negli ultimi decenni del Settecento, si posero la questione del diritto al lavoro e alla sicurezza sociale all'interno delle istituzioni repubblicane, prefigurando una visione complessa della cittadinanza e l'idea stessa dei diritti sociali, a partire dai valori chiave dell'eguaglianza e della *solidarietà*⁸⁰. In secondo luogo, è significativo e per certi versi sorprendente, che una specifica attenzione al nesso tra repubblicanesimo e diritti sociali, sia stata mostrata, e debitamente argomentata, da pensatori repubblicani d'oltreoceano come Michelman e Sunstein⁸¹, che legano saldamente la loro concezione della democrazia all'effettivo esercizio dei diritti sociali (cfr. *Cr*, p. 79), riproponendo una linea di pensiero, minoritaria, che nel nostro paese si è pienamente incarnata nell'ideale della 'rivoluzione democratica' prefigurato, all'epoca della Costituente, da personaggi come Piero Calamandrei, Guido Calogero, Lelio Basso.

Mi sembra, dunque, che la traiettoria conflittualista del repubblicanesimo, che si muove tra storia del pensiero politico-giuridico e teoria del diritto, possa ulteriormente arricchirsi se saprà dotarsi di una riflessione sulla questione dell'eguaglianza e della distribuzione (e, marxianamente, produzione) delle risorse. Questo pare, del resto, un obiettivo imprescindibile se, negli attuali scenari globali – segnati da inaudite disuguaglianze, causa di flussi migratori e di nuove domande di inclusione, nonché da antiche e nuove forme di schiavitù (da sempre il bersaglio polemico e pratico dell'azione repubblicana) – si intende, ricercando, sulla scia di Machiavelli, la 'verità effettuale', mantenere aperta la possibilità del mutamento, dell'intervento creativo e 'trasformatore'. Del resto, «rifuggire l'impotenza del dover essere» non significa abbandonarsi al dover essere dell'impotenza». Di fronte allo scenario complesso della società globalizzata, alle possibilità che apre, ai drammi e alla sofferenze che produce, giova a poco immaginare «repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero». I movimenti sociali e politici che tentano una critica della globalizzazione – osserva ancora con spirito realista Baccelli – si espongono a due rischi complementari (*Cr*, p. XVI): da un lato, essi possono esaurirsi nella mera difesa, sempre più arretrata, di identità, assetti, istituzioni, servizi, funzioni pubbliche, garanzie giuridiche; dall'altro, rischiano volontaristiche fughe in avanti, attraverso illusioni di scorciatoie neoribellistiche. Pertanto, se non bastano le ipotesi di richiami piuttosto

State: a partire dal reddito minimo garantito, in Gf. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Roma, Carocci, 2003, pp. 71-91.

⁸⁰ Cfr. A. Baldassarre, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, vol. XI, 1989, p. 4; G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 247-248. Cfr. G. Magrin, *Condorcet. Un costituzionalismo democratico*, Milano, Franco Angeli, 2001. Sia consentito anche rinviare a Th. Casadei, *Tom Paine e i diritti. Proprietà e genesi dei diritti sociali*, in «Filosofia politica», 3, 2005.

⁸¹ Cfr. gli scritti di Michelman sui diritti sociali: *In Pursuit of Constitutional Welfare Rights*, in «University of Pennsylvania Law Review», CXXII, 1973, pp. 962-1019, e, da ultimo, *The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification*, in «International Journal of Constitutional Law», I, 1, 2003, pp. 13-34; il saggio di C. Sunstein, scritto con S. Holmes, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse* (1999), Bologna, Il Mulino, 2001. Si veda, per un rapido cenno, *Cr*, pp. 125-126.

generici alla «moltitudine», attuati dal repubblicanesimo radicale e ‘neomarxista’ – «postmoderno» – di Negri e Hardt⁸², per coniugare il ‘principio di realtà’ con il ‘principio speranza’, forse vale la pena – entro i confini mobili della critica repubblicana – fare i conti con gli ‘incroci’ del repubblicanesimo (e del suo fecondo repertorio concettuale) con altre culture, a partire da quella socialista e democratico-sociale. L’eredità cui attingere può essere, in tal senso, quella rappresentata dalle diverse forme di repubblicanesimo «meticcio», in cui conflitto e solidarietà, libertà ed eguaglianza, diritti e doveri, condivisione e pluralismo, istituzioni statali e apertura cosmopolita⁸³ sono state concepite come connessioni possibili, per quanto non facilmente stabili. In un’epoca in cui è quanto mai vero che, mutuando una celebre espressione di Karl Marx, «tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria»⁸⁴, è forse questo uno dei modi migliori per saggiare la ‘presa’ e l’effettivo radicamento delle tradizioni politiche, anche di quelle fino a qualche tempo fa apparentemente perdute o comunque rimaste a lungo sotterranee. È dai loro *frammenti* più significativi che si possono progettare nuove ipotesi di costruzioni.

⁸² Baccelli concede notevole attenzione all’analisi di questo tentativo di «riattualizzare e radicalizzare il marxismo, ibridandolo con gli apporti delle teorie post-strutturaliste e della riflessione sul postmoderno», un tentativo che esprime una forte affinità con il repubblicanesimo, soprattutto con quello protomoderno, in cui un ruolo chiave rivestono Machiavelli e Spinoza (cfr. *Cr.*, pp. 30-36). Su un piano storiografico e al contempo filosofico-giuridico, un tentativo analogo – che rimanda ad una genealogia della modernità nella quale il repubblicanesimo protomoderno assume il ruolo centrale – è quello elaborato da F. Del Lucchese, *Tumulti e indignatio. Conflitto, diritto, moltitudine in Machiavelli e Spinoza*, Milano, Ghibli, 2004.

⁸³ Per un’interessante e recente proposta in tal senso si veda J. Bohman, *Repubblicanesimo cosmopolita. Cittadinanza, libertà e autorità politica globale*, in «Il pensiero mazziniano», LIX, 1, 2004, pp. 98-114 (il saggio, in versione originale, è contenuto in un fascicolo monografico dedicato al repubblicanesimo della prestigiosa rivista filosofica «The Monist», LXXXVIII, 1, 2001, insieme ad altri contributi che si muovono tra storia del pensiero politico e teoria politico-giuridica). Ringrazio Gianmaria Zamagni per questa segnalazione e per avermi chiarito alcuni punti nodali di siffatta originale – e quasi ‘ossimorica’ – prospettiva.

⁸⁴ L’espressione, che come è noto si trova nel *Manifesto del Partito comunista* (cap. I), dà il titolo ad un’affascinante opera di M. Berman: *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*, New York, Simon and Schuster, 1982, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1999²).